

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ART.1- E' costituita una società a Responsabilità Limitata denominata "ISTITUTO DI SCIENZA DEL COMPORTAMENTO GIANFRANCO DE LISIO S.R.L."

ART.2- La società ha sede nel Comune di Carrara all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso

ART.3- La società ha per oggetto: realizzazione e/o gestione di istituti per: attività didattica e di ricerca -nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico- in scienze del comportamento, psichiatria clinica, epidemiologia psichiatrica, neurofarmacologica, psichiatria forense e metodologia della ricerca; gestione di cliniche, ambulatori e presidi sanitari, di case per diagnosi, prevenzione, cura di malattie nervose e mentali, con i trattamenti ed i servizi di assistenza e degenza secondo i ritrovati della scienza medica e di qualsiasi

branca della stessa; gestione di strutture di tipo sanitario, sanitario-riabilitativo, riabilitativo

Per il conseguimento dei fini sociali la società potrà gestire: programmi di ricerca scientifica di interesse generale e con risultati diffusibili, attività di formazione degli operatori nei settori in cui la società opera.

Il tutto nel pieno rispetto delle norme imposte dalla legge e dall'ordinamento giuridico ed in particolare della legge 1815/39, dovendo se del caso avvalersi dell'opera di soggetti, iscritti negli albi professionali e quindi personalmente e direttamente responsabili

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari -con espressa esclusione di quelle di intermediazione mobiliare professionale vietate per le società a responsabilità limitata dalla legge 1/91 o da qualsiasi altra disposizione legislativa-, immobiliari e finanziarie -con espressa esclusione di quelle vietate dalla legge 197/91- utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere - nel rispetto del vigente ordinamento giuridico- interessenze e/o partecipazioni di capitali in altre imprese anche estere, aventi scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio.

ART.4- La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale Sociale - Assemblee

ART.5- Il capitale sociale è di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere liberato con qualsiasi tipo di conferimento consentito dalla legge, anche se diverso dal denaro. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. Le eventuali partecipazioni al capitale assegnate ai soci in relazione alle prestazioni d'opera o di servizi che questi effettueranno a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria ovvero sostituite dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro. Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento;

in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia. In caso di delibera di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Nel caso di rinuncia a detto diritto di sottoscrizione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto, in proporzione alle loro quote di partecipazione. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, salvi i casi di cui all'art.2482 ter del Codice Civile, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e possa essere altresì attuato nel caso di rinuncia, anche parziale, da parte dei soci, del diritto stesso, e nel caso di mancato collocamento, anche parziale, dei diritti di sottoscrizione. In tali ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso.

Le quote possono essere trasferite liberamente a favore del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta. In caso di alienazione ad altri, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, in proporzione del capitale posseduto, da esercitarsi entro un mese dalla data in cui le quote vengono offerte in vendita

ART.6- La società può far ricorso, per il sostegno della pro-

pria attività, a finanziamenti dei soci nel rispetto delle disposizioni recate attualmente dal D.L.1.9.1993 n.385 e da eventuali innovazioni ed integrazioni, normative o regolamentari. Su tali finanziamenti, salvo diverse ed espresse disposizioni, è esclusa la decorrenza di ogni e qualsiasi interesse.

ART.7- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART.8- Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e relativo statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svol-

gimento della liquidazione;

7) il caso previsto dal quarto comma dell'art.2482bis Codice Civile;

8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci

ART.9- Le decisioni dei soci sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.10- L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci al proprio domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione -anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo-, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito

precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci -se esistente-; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un valido titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; la rappresentanza non può essere conferita né

ad amministratori né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

E' espressamente ammessa la seconda convocazione; l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno dell'assemblea in prima convocazione.

ART.11- E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà

essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 15 c) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

TITOLO III

Amministrazione

ART.12- La società è amministrata, alternativamente:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più

membri;

c) da due o più amministratori, che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione

ART.13- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, senza eccezione di sorta esclusi quelli che per disposizione di legge restano riservati all'Assemblea. L'organo amministrativo può, fra l'altro, a titolo esemplificativo: acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili, merci, diritti, crediti, azioni, convenire prezzi, riscuoterli e/o riconoscerli già pagati rilasciandone quietanze; stipulare locazioni, riscuotere da pubbliche amministrazioni, enti, banche, società, privati e anche stranieri, somme a qualsiasi titolo dovute, rilasciandone quietanza; assumere obbligazioni di qualsiasi specie, compiere qualsiasi operazione bancaria, anche per quanto riguarda il commercio con l'estero, compresi anticipazioni e sconti, operare prelievi su conti correnti, anche allo scoperto, purchè nei limiti dei fidi accordati, richiedere la concessione di fidi bancari, emettere, girare, avallare, autorizzare, scontare, protestare cambiali e altri effetti di commercio; nominare e revocare avvocati e periti, fare qualsiasi operazione presso il Ministero del Commercio con l'Estero, presso l'Istituto Italiano Cambi, fare in genere quant'altro riterrà utile ed opportuno nell'interesse della società.

ART.14- Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone le mansioni e i poteri, e un

segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

L'organo di amministrazione può nominare un direttore scientifico ed un direttore di ricerca determinandone attribuzioni e compensi nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

ART.15- Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri, o da un Sindaco effettivo.

Esso viene convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del luogo di riunione e delle materie da trattare, spedito con lettera raccomandata a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato telegraficamente o via telefax

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di voti, le proposte si intendono respinte.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono fat-

te constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.16- Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; quanto la società è amministrata da un amministratore unico la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico..

Quando l'amministrazione è affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi in via disgiunta o congiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche, nei limiti della delega, ai consiglieri delegati se nominati

ART.17- Spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può assegnare loro un compenso annuo e riconoscere agli stessi una partecipazione agli utili, fissandone la misura.

L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione della carica per decadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzando l'accantonamento annuale a carico della

società della somma deliberata a tale titolo, anche sotto forma di copertura assicurativa, e comunque fino ad un massimo del 15% -quindici per cento- del compenso attribuito. Tali accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto dovranno essere effettuati in conformità e secondo le disposizioni dell'articolo 105 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni ed integrazioni)

ART.18- Il Collegio Sindacale, ove venga nominato per disposto di legge, si compone di tre sindaci effettivi; dovranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

TITOLO IV

Bilancio - Riparto Utili

ART.19- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 -trentuno- dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società

ART.20- Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore a 1/20 -un ventesimo- per la riserva legale, saranno ripar-

titi fra i soci, in proporzione delle loro quote, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga, di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO V

Scioglimento

ART.21- In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VI

Disposizioni Generali

ART.22- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO